MILANOSPORT

DECISIONE DIRIGENZIALE N.165 DEL 12/10/2026

OGGETTO: Fornitura e posa in opera del motore e degli accessori della serranda dell'Unità di Trattamento Aria (UTA) presso la piscina San Abbondio, in gestione a Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. - REP. 145/2026 - CIG: BD457D8B28
Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

Premesso che Milanosport S.S.D. S.p.A. gestisce la piscina San Abbondio e i relativi impianti tecnologici, tra cui l'Unità di Trattamento Aria (UTA), componente essenziale per garantire il corretto ricambio dell'aria, il controllo delle condizioni termoigrometriche e la salubrità degli ambienti destinati agli utenti e al personale;

Rilevato che, a seguito di un guasto del motore e degli accessori della serranda dell'UTA, il corretto funzionamento dell'impianto risulta compromesso, con conseguenti ripercussioni sull'efficienza del sistema di ventilazione e trattamento dell'aria;

Considerato che il mancato tempestivo ripristino del motore e degli accessori della serranda dell'UTA potrebbe compromettere il regolare esercizio della piscina San Abbondio e la corretta climatizzazione degli ambienti, rendendo necessario procedere con immediatezza all'affidamento dell'intervento di fornitura e posa in opera delle componenti guaste

Dato atto che la fornitura in oggetto riveste carattere essenziale per la tutela degli immobili e delle attrezzature aziendali nonché per garantire la sicurezza degli utenti e del personale operante presso l'impianto;

Rilevato che il sottoscritto ha nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'Architetto Alessandro Cazzaniga, dipendente della Stazione Appaltante e Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:
• l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche

individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
• l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
• ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Precisato che:
• in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
• inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, vista la natura dell'affidamento non si richiederà la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in oggetto;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che la società 40 SOTTOZERO SRL con sede legale a Bagnatica (BG) in Via G. Rossini n. 8, C.F. e P.IVA 04114800164, ha presentato il proprio preventivo n. 338 del 07.10.2026, dichiarandosi disponibile ad eseguire la fornitura e posa in opera in oggetto per un importo complessivo pari ad € 1.239,80 (euro milleduecentotrentanove/80) oltre IVA di legge, importo ritenuto congruo e conveniente in relazione alle caratteristiche tecniche offerte, ai prezzi di mercato e alle esigenze della Stazione Appaltante;

Rilevato che nulla osta all'affidamento alla società 40 SOTTOZERO SRL. (C.F. e P.IVA 04114800164), in quanto operatore economico specializzato nel settore e in possesso di pregresse esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste;

Visti:
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1) di affidare alla società 40 SOTTOZERO SRL con sede legale a Bagnatica (BG) in Via G. Rossini n. 8, C.F. e P.IVA 04114800164, la fornitura e posa in opera del motore e degli accessori della serranda dell'Unità di Trattamento Aria (UTA) presso l'impianto natatorio "San Abbondio" in gestione a Milanosport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., REP. 145/2026, CIG: BD457D8B28, per un importo complessivo pari ad € 1.239,80 (euro milleduecentotrentanove/80) oltre IVA di legge, precisando

che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

3) di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BD457D8B28, e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025;

4) di dare atto che questa Stazione Appaltante ha effettuato, con esito positivo, le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico affidatario mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) integrato nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'ANAC;

5) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;

6) di dare atto che, con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono stati valutati i rischi da interferenza e che non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI, in relazione alle modalità di esecuzione delle attività affidate.

7) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

8) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 1.239,80 (euro milleduecentotrentanove/80) oltre I.V.A. nella misura di legge, trova copertura nel bilancio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;

9) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

10) di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanosport S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti
(Documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: LORENZO ENRICO LAMPERTI
Luogo: Milano
Data: 12/10/2026 16:30:14